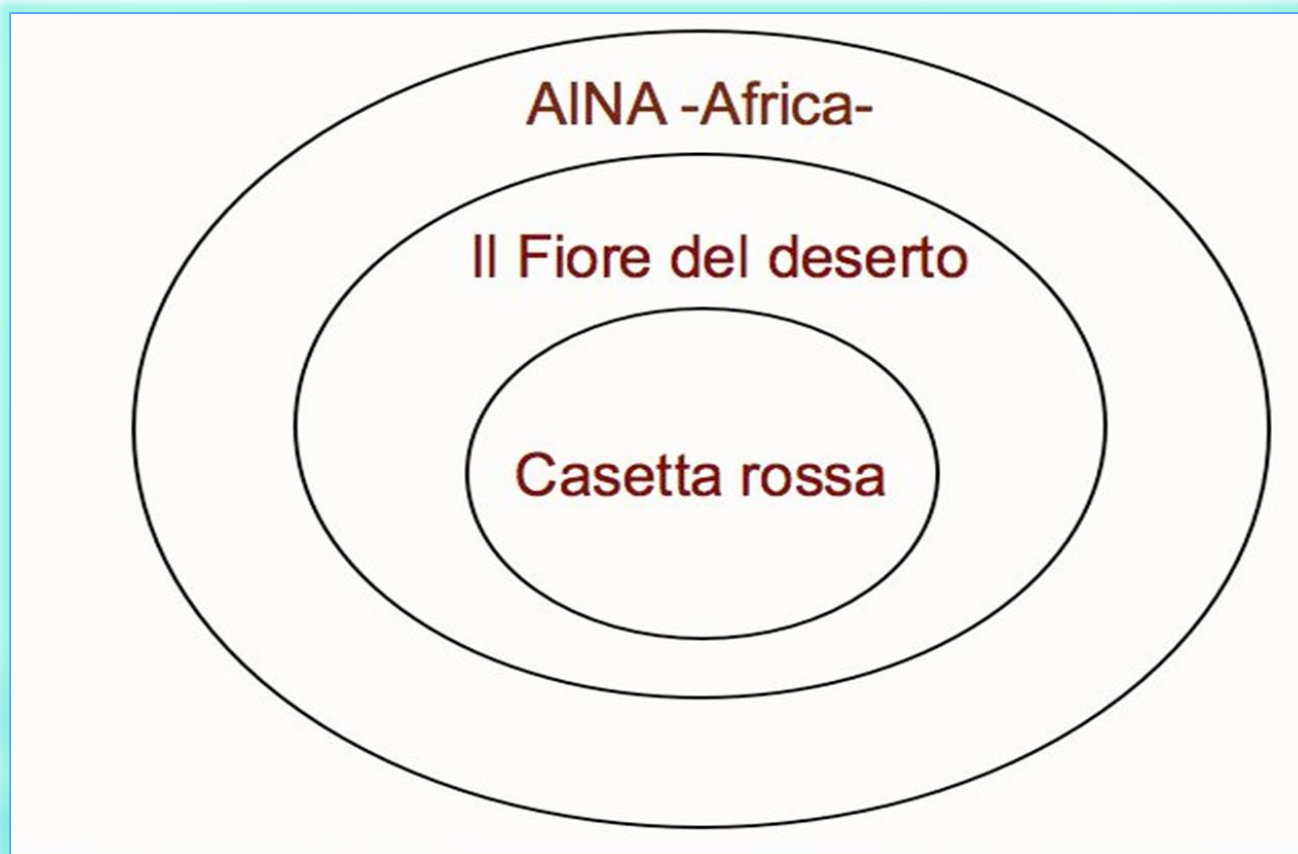




* A.P.S
IL FIORE
DEL DESERTO

L'Africa e l'integrazione tra dentro e fuori



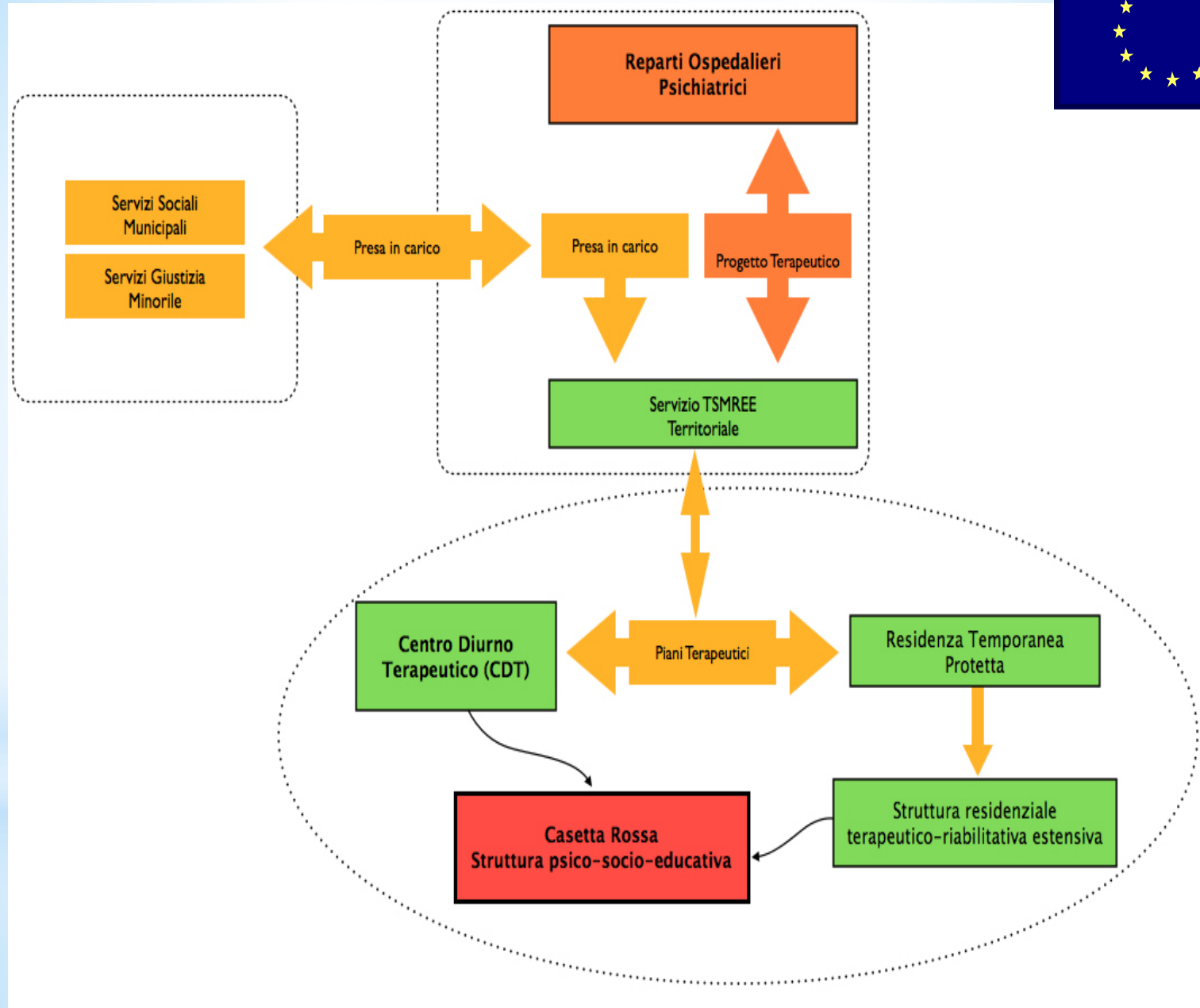


- * L'A.P.S. Il Fiore del Deserto nasce all'interno di un progetto più ampio in connessione con l'AINA.
- * L'AINA nasce a Roma nel 1993 attivando nel corso degli anni sino ad oggi diversi progetti di solidarietà sociale in varie parti del mondo (Kenya, Madagascar, Brasile, Argentina e Paraguay)
- * L'esperienza dell'associazione con le sue strutture nasce e prende forma all'interno di questo macro contenitore rappresentato da diversi progetti che insieme danno vita a diverse strutture: Casa Famiglia Il fiore del Deserto, Casa famiglia Un Passo dal Fiore , Comunità Casetta Rossa, Progetto Sinago”
- * Diversi progetti attivati tramite l'impresa sociale -micro credito- si muovono a sostegno ed integrazione delle attività riabilitative: gastronomia sociale “La magia del Deserto”, coltivazione e vendita di prodotti biologici, nelle terre dell'associazione, la trasformazione del legno della città di Roma, attraverso il laboratorio in collaborazione con il S.A.P. La messa in opera di tutti questi progetti è connessa quindi al sostegno della casa famiglia in Kenya completando un circuito che si autoalimenta e costituendo una membrana permeabile in continuo interscambio
- * Processo di integrazione tra realtà psicologica “interna” ed “esterna”, meccanismo che fa da sfondo all'attività dell'associazione che considera la “cura” la “produttività” , la piccola impresa come raggi di uno stesso cerchio.



COMUNITA' PSICO SOCIO-EDUCATIVA "CASSETTA ROSSA"

- * Il progetto Casetta Rossa nasce nell'ambito della rete dei servizi per l'**emergenza psichiatrica in età evolutiva** il 5/11/2009 e si inserisce all'interno del più vasto protocollo di intesa interistituzionale per la realizzazione di strutture di accoglienza per l'emergenza psichiatrica in età evolutiva.
- * La struttura a ciclo residenziale - così come previsto dalla legge regionale n. 41 del 12 dicembre 2003 - si qualifica quale struttura comunitaria che valorizza al massimo la dimensione soggettiva e interpersonale al fine di erogare servizi socio-assistenziali ed educativi, integrativi o sostitutivi della famiglia, sulla base di un piano personalizzato educativo-assistenziale come definito dall'articolo 1, comma 2, lettera a), della medesima legge.
- * La comunità Casetta Rossa è una struttura residenziale ad alto contenimento accoglie giovani con **disturbi psichici** tra i 14 e i 21 anni, in fase post acuzie sottoposte a **misure penali o civili**. Il nostro intervento rappresenta una sorta di filtro tra il polo ambulatoriale e il ricovero ospedaliero.
- * Prevede un intervento integrato che contempla sia l'aspetto educativo sia l'aspetto terapeutico in un continuo processo di equilibrio fra queste parti.





PROGETTO SEMI-RESIDENZIALITÀ “SINAGO”

- Interventi domiciliari - Psicologo di riferimento
- Attività laboratoriali (presso “Casetta Rossa”)
- In base all’esigenza dell’utente e alle richieste del servizio inviante è possibile attivare presso il Centro Clinico Casetta Rossa:
 - Psicoterapia individuale* -*Psicoterapia familiare*-
 - Gruppi esperenziali

Una fase intermedia tra il “dentro e il fuori”

Lo studio della sindrome da menomazione sociale nasce dalla collaborazione con la UOC di Neuropsichiatria Infantile, Azienda Universitaria Policlinico Umberto I, Roma che si occuperà della fase di osservazione e valutazione finalizzata alla definizione del progetto terapeutico, attraverso un inquadramento diagnostico e monitoraggio



Il modello di intervento





Il modello di intervento...l'equipe multidisciplinare

La nostra equipe è costituita da diverse figure professionali;

- Educatori
- Psicologi
- Operatori Socio Sanitari
- Neuropsichiatra

L'equipe rappresenta una forma di pensiero, un anello di congiunzione tra l'inviante e il minore. “la struttura che connette” tra due parti a volte difficilmente connesse.

All'equipe viene fornita costantemente la supervisione quindicinale e la formazione costante, da personale esterno e/o interno specializzato



Il modello di intervento...l'équipe multidisciplinare

Lavorare in equipe significa che non è una sola figura professionale che si occupa del paziente, né che molte figure si occupano del paziente ognuna indipendentemente dall'altra in maniera separata. Il lavoro di équipe significa, invece, che la cura viene effettuata da un gruppo "integrato" cioè da persone che lavorano in modo armonico tra di loro e che condizionano il proprio compito attraverso una continua correlazione fatta di interscambi, di confronti, di contributi, di suggerimenti, di pareri...



Il modello di intervento...l'equipe multidisciplinare

Il lavoro di gruppo... è qualcosa di diverso rispetto alle sue componenti; e' un “campo di forze” che opera grazie alla interdipendenza delle sue componenti;

È svolto dalle risorse umane, componenti del gruppo, che si integrano in vista di un obiettivo comune

* Alcuni dati...sui minori vittime di reato



* Nel 2011

in Italia, sono state 4946 le vittime minorenni “dichiarate” di maltrattamenti e abusi. Si tratta di un dato allarmante soprattutto se si considera la cosiddetta “cifra oscura” di abusi non denunciati, ma anche un dato paradossalmente positivo in quanto un numero dichiarato di vittime di abuso così alto permette di avviare un processo che ha come fine quello di porre fine al maltrattamento, di riconsegnare la dignità e la libertà alle giovani vittime e di consentire l’avvio di procedimenti legali nei confronti dell’abusante.

* Solo negli ultimi anni il diritto penale e la criminologia hanno riconosciuto il ruolo importante della vittima negli studi sulla criminalità e nel procedimento penale.

* CHI E' LA VITTIMA DEL REATO ?



E' il soggetto che viene direttamente leso dalla commissione di un reato, ossia ne patisce le conseguenze in termini di pregiudizio fisico, patrimoniale o psicologico. Generalmente coincide con il danneggiato dal reato, ossia colui che subisce un danno materiale o morale dal reato. I due soggetti, tuttavia, talvolta divergono; si pensi all'omicidio: in questo caso, la vittima del reato sarà il soggetto deceduto, mentre i danneggiati saranno i suoi prossimi congiunti.

La persona offesa dal reato esercita personalmente i diritti e le facoltà che le sono riconosciuti entro il procedimento ed il processo penale. L'art. 90 c.p.p. prevede delle eccezioni a tale principio per il caso dei minori, degli interdetti per infermità di mente e degli inabilitati: per loro agiranno i genitori, il tutore od il curatore. Infine, qualora la persona offesa sia deceduta in seguito al reato, le prerogative ad essa spettanti potranno essere esercitate dai prossimi congiunti, che, accanto a tale posizione, potranno mantenere la loro eventuale e personale qualità di danneggiati.



COSA FARE QUANDO SI RITIENE DI ESSERE STATI VITTIME DI UN REATO?



La prima cosa è rivolgersi alle autorità (Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, Procura della Repubblica) e denunciare il fatto. Per alcune categorie di reati (per esempio ingiurie, diffamazione, minacce, lesioni, danneggiamento, truffa, appropriazione indebita) non è sufficiente la denuncia perché l'autorità giudiziaria possa procedere: è, piuttosto, necessario che la persona offesa (o chi per lei) manifesti specificamente la volontà di ottenere l'individuazione e la punizione del colpevole. In tali casi la denuncia dovrà assumere anche la forma della querela.

Quando il reato rientra fra quelli di competenza del giudice di pace ed è procedibile a querela, la persona offesa può, oltre che sporgere querela, avvalersi dello strumento del ricorso immediato al giudice. E' necessario, a tal fine, l'assistenza di un legale.

Quali sono i soggetti legittimati a sporgere querela?

- la persona offesa, personalmente, od a mezzo di procuratore speciale (per esempio un avvocato, formalmente autorizzato);
- il genitore od il tutore, quando la vittima sia minore degli anni 14 od interdetta per infermità di mente;
- se la persona minore degli anni 14 od inferma di mente non ha chi la rappresenti, o nel caso in cui il rappresentante si trovi in conflitto di interessi col rappresentato, il diritto di querela sarà esercitato da un curatore speciale nominato dal tribunale, in seguito alla richiesta del pubblico ministero o degli enti che si occupano della cura, dell'educazione, etc



- * Partendo dal fondamentale principio (sancito a livello internazionale nella Convenzione ONU sui diritti del Fanciullo del 1989) che l'attenzione deve essere posta all'interesse superiore del minore, nelle decisioni che lo riguardano, l'obiettivo principale diventa lo sviluppo di una rete di percorsi, caratterizzati da specifiche competenze multiprofessionali, che mirino a salvaguardare i diritti di tutela del minore nelle diverse fasi del procedimento giudiziario e che offrano ai diversi soggetti, che in questo intervengono, un contesto chiaro e condiviso, in cui poter operare.

Tutto ciò in considerazione del fatto che nell'iter giudiziario si hanno sistemi che si trovano obbligatoriamente a interagire e i cui obiettivi sono diversi e a volte reciprocamente confliggenti, fra i quali:

- * • **il sistema giudiziario penale**, ha l'obiettivo di perseguire i reati e di definire le sanzioni connesse al giudizio di colpevolezza;
- * • **il sistema giudiziario civile minorile**, ha il compito di valutare i fatti relativi alle situazioni di pregiudizio per i minori e di assumere decisioni in merito alla potestà parentale;
- * • **il sistema dei servizi socio-sanitari**, ha la funzione di realizzare le misure di protezione del minore, di fornire i sostegni adeguati per aiutare gli adulti ad assumersi le proprie responsabilità.



* A) Tutela del bambino testimone.

* Il Protocollo della Convenzione dei diritti del fanciullo New York, 6 settembre 2000 (L. 11 marzo 2002 n. 46) si basa sui seguenti principi di tutela : (art. 8)

- * 1) Coesistenza, ad ogni stato della procedura penale, delle necessarie misure di protezione dei diritti e degli interessi dei minori vittime con le misure dirette all'accertamento dei reati;
- * 2) Riconoscimento dei particolari bisogni dei minori vittime dei reati e prevalenza, nel modo di trattarli, del loro interesse;
- * 3) Diritto dell'accusato ad un processo equo o imparziale;
- * 4) Adozione di misure per una formazione appropriata degli operatori;



* Il legislatore si è premurato di prevedere delle garanzie nei casi di ascolto del bambino durante l'incidente probatorio e la fase del dibattimento, ma nulla dice su come devono essere condotti i colloqui e le interviste durante la raccolta delle sommarie informazioni acquisite dalla Polizia Giudiziaria o durante le indagini preliminari condotte dal Pubblico Ministero quando indaga su presunte violenze o abusi a danno di bambini. Tali audizioni possono risultare traumatiche perché talvolta svolte da persone del tutto prive di sufficienti capacità e sensibilità per interrogare un bambino e perché, specie per i reati sessuali, le domande finiranno necessariamente con il vertere su circostanze e particolari assai conturbanti anche se necessari per inquadrare la fattispecie criminosa da contestare all'autore del reato.



- * Da alcuni anni in Italia si sta diffondendo la cultura di effettuare in forma protetta anche questo primo ascolto di bambini o adolescenti presunte vittime di abuso sessuale e/o maltrattamento. In sintesi, invece di far condurre l'ascolto direttamente dal poliziotto o dal carabiniere in questura o in caserma o presso l'Ufficio del PM, il bambino o l'adolescente viene ascoltato in una struttura idonea da un esperto che svolge il ruolo di ausiliario di Polizia Giudiziaria.
- * Si raccomanda che l'audizione avvenga il più tempestivamente possibile, ovvero subito dopo l'avvenuta segnalazione.



- * Tra i vari tentativi di miglioramento delle condizioni in cui il minore si trova a testimoniare, assume particolare importanza una metodologia di ascolto, ***l'audizione protetta***• (Petrucelli, 2008), che permette la tutela del minore e gli consente di vivere l'esperienza giudiziaria in modo il più possibile sereno e libero da ogni timore. Tale pratica è stata attuata inizialmente negli Stati Uniti, in seguito anche in Inghilterra e in Australia e, in virtù della Legge 5 febbraio 1996, n. 66 (“Norme contro la violenza sessuale”), anche in Italia.
- * Nel nostro ordinamento l'audizione protetta è prevista nel caso in cui il minore sia stato vittima o testimone di abusi sessuali: essa -ai sensi del comma 5 -bis dell'art. 398 c.p.p. -
- * consiste nell'anticipazione alla fase delle indagini preliminari, con lo strumento dell'**incidente probatorio**, della formazione della prova testimoniale.
- * In tal modo, l'ascolto del minore avviene evitando il contatto con l'autore del reato e cercando di attutire l'impatto, spesso ulteriormente traumatico, con l'ambiente giudiziario, salvaguardando, nel contempo, il diritto costituzionale dell'imputato alla formazione della prova nel contraddittorio tra le parti. Si evita, altresì, che il minore sia costretto a ripetere la propria testimonianza più volte, anche a distanza di molto tempo dai fatti.
- * Il costo di tale procedura è il sacrificio dell'oralità: la prova si forma, infatti, di fronte ad un giudice diverso da quello che sarà chiamato a decidere sui fatti per cui si procede (Recchione,2011)

* *l'audizione protetta*



* **L'audizione protetta:**

- * Per i minori vittime o testimoni di reati viene garantito, presso la sede del Centro, uno spazio alternativo alle sedi giudiziarie, al fine di diminuire gli effetti traumatici della testimonianza.
- * L'audizione protetta di minore è un'"udienza in cui viene assunta la prova, in cui il minore viene ascoltato in forma protetta, e cioè con l'adozione di tutte le cautele necessarie ad evitare che la vista dell'imputato possa creare turbamento"
- * E' tipicamente condotta in ambiente con specchio unidirezionale, interfono e microfono in modo tale da consentire al giudice, posto dietro lo specchio, di porre domande al piccolo, per mezzo dell'intermediazione di un esperto in psicologia dell'età evolutiva. La presenza dell'esperto permette di interagire il con piccolo nel rispetto di tutte le cautele necessarie per evitare nuovi traumi, questa volta causati da interrogatori mal condotti, in quanto non in linea con il suo sviluppo evolutivo.

* **Che cosa fare:**

- * Valutare preliminarmente il livello cognitivo e di maturazione linguistica del minore
- * Tarare le domande sulla base del livello di comprensione linguistica del minore
- * Non usare domande suggestive
- * Far raccontare la vicenda dalla fine all'inizio e dal mezzo alla fine e così via...
- * Fare domande specifiche per focalizzare il contesto spazio-temporale (quando, dove etc.)

* **Che cosa non fare:**

- * Formulare domande suggestive
- * Non far fare una narrazione spontanea degli eventi
- * Fare domande troppo complesse rispetto al livello di maturazione linguistica del minore



- * Le principali garanzie previste dalla legge a tutela del minore sono costituite dalla possibilità che l'audizione del minore possa svolgersi in un luogo diverso dal tribunale, dalla registrazione integrale delle dichiarazioni testimoniali e, soprattutto, dall'eventuale assistenza di un esperto di psicologia infantile (ai sensi dell'art. 498, comma 4, c.p.p.).
- * La presenza , previo incarico del magistrato, di un esperto in psicologia durante l'audizione protetta appare essenziale per garantire al minore la protezione e l'accoglienza che merita, ponendo l'attenzione verso quei particolari che possono influire negativamente sul vissuto del bambino: non sempre ciò nella pratica accade e spesso, anzi, nonostante l'utilizzo del "contenitore" dell'audizione protetta, l'esame del minore viene condotto e gestito esclusivamente dal magistrato.
- * Come previsto dalla **Carta di Noto del 9 giugno 1996**, aggiornata il 7 Luglio 2002 (Linee guida per l'esame del minore in caso di abuso sessuale), al punto 1, è necessario che "la consulenza tecnica e la perizia in materia di abuso sessuale devono essere affidate a professionisti specificamente formati" e, al punto 6, che "nel colloquio con il minore occorre:
 - * a) garantire che l'incontro avvenga in orari, tempi, modi e luoghi tali da assicurare, per quanto possibile, la serenità del minore;
 - * b) informarlo dei suoi diritti e del suo ruolo in relazione alla procedura in corso;
 - * c) consentirgli di esprimere opinioni, esigenze e preoccupazioni;
 - * d) evitare domande e comportamenti che possano compromettere la spontaneità, la sincerità e la genuinità delle risposte." È, inoltre, fondamentale quanto detto al punto 4: "si deve ricorrere in ogni caso possibile alla video -registrazione, o quanto meno all'audio registrazione, delle attività di acquisizione delle dichiarazioni



* Le linee guida proposte dalla Carta di Noto del 2002, sono state in seguito ribadite e ampliate all'interno del **Protocollo di Venezia del 2007**, nato dall'incontro di esperti nel campo dell'abuso e del maltrattamento su minori, tra cui avvocati, psicologi, psichiatri, neuropsichiatri infantili, criminologi e responsabili dei servizi. In seguito ai fatti di cronaca in tema di abuso, nel far propri i principi della Carta di Noto, il Protocollo di Venezia delinea e specifica, alla luce delle attuali conoscenze scientifiche, le linee guida alle quali gli esperti dovrebbero attenersi nell'affrontare casi di abuso sessuale collettivo su minori.

* Metodi per la raccolta della Testimonianza



* *L'intervista cognitiva (Geiselman e coll)*

* *La Step Wise Interview (Yuille 1987)*

* *L'intervista strutturata*

*** Le regole per la formulazione delle domande**



- * Favorire una prima narrazione libera e successivamente una narrazione guidata**
- * Rispettare i tempi di risposta del bambino**
- * Porre le domande curando anche il canale non verbale**
- * Evitare di ripetere le stesse domande**
- * Evitare le domande suggestive**
- * Utilizzare domande su cosa, chi, dove, quando, come**

* L'intervista cognitiva



- * I fase: costruzione del rapporto con il testimone
(*riferire ogni cosa*)
- * II fase: racconto libero (*ricreare il contesto*)
- * III fase: fare domande
- * IV fase: secondo racconto con modalità diverse
(*mutare prospettiva; ricordare in ordine differente*)

** La Step Wise Interview*



- 1.** Costruzione del rapporto
- 2.** Chiedere il ricordo di due eventi specifici
- 3.** Dire la verità
- 4.** Introdurre l'argomento di interesse
- 5.** Narrazione libera
- 6.** Domande generali
- 7.** Domande specifiche
- 8.** Conclusione del colloquio

* L'intervista strutturata



- 1. Costruzione del rapporto**
- 2. Racconto libero**
- 3. Fare domande**
- 4. Secondo racconto libero**
- 5. Commiato amichevole e ringraziamenti**

* Legge di ratifica della Convenzione di Lanzarote e tutela dei minori vittime del reato durante le indagini preliminari: brevi considerazioni alla luce della nuova Direttiva 2012/29/UE



- * Con l'approvazione della L. 1° ottobre 2012, n. 172 lo Stato italiano ha ratificato *"la Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno"* che ha lo scopo di rendere più efficace il perseguimento dei colpevoli e la tutela delle vittime.
- * L'intervento normativo, frutto dell'impegno nazionale assunto in sede europea, introduce nel nostro ordinamento modifiche, non solo alla legge penale sostanziale (art. 4), ma anche di natura processuale (art. 5) che impattano in molteplici ambiti, tra cui le misure cautelari personali, le sommarie informazioni testimoniali, le indagini difensive, l'arresto obbligatorio e l'incidente probatorio.

* L'art. 5 della L. 172/2012



- * In tale legge sono racchiuse non trascurabili novità a tutela del minore che debba riferire quale persona informata sui fatti in procedimenti aventi ad oggetto gravi delitti, nonché, di riflesso, in favore della vittima da reato, atteso che il nostro sistema processual-penalista si caratterizza per trattare la deposizione della persona offesa alla stregua di chi conosce i fatti di causa come potenziale teste. Il *fil rouge* che lega siffatte modificazioni è rappresentato dalla garanzia dell'audizione protetta del minorenne nella fase pre-processuale, quando costui è chiamato a riferire a figure diverse dal giudice in relazione ad illeciti penali che presuppongono lo sfruttamento e l'abuso sessuale. Viene così colmato il *gap* normativo che sussisteva tra le indagini preliminari e la fase processuale, nella quale sono già presenti disposizioni a tutela del minorenne sia in tema di formazione della prova dibattimentale che nell'incidente probatorio.



- * La L. 172/2012 segue il percorso già iniziato dallo Stato italiano con l'approvazione della Decisione quadro 2001/220/GAI che ha rappresentato un punto di non ritorno nella tutela della vittima attraverso un articolato complesso di diritti e garanzie. Nonostante in passato, in seno al Consiglio d'Europa, non fossero mancati svariati interventi normativi in materia di protezione delle vittime, la Decisione quadro 2001/220/GAI ha avuto il merito di fornire una compiuta definizione dello *status victimae* attraverso un sistema di tutele differenziate a seconda del grado di vulnerabilità.
- * Con la lettera c) dell'art. 5 è stato aggiunto, nell'art. 351 c.p.p., il comma 2 *ter* che dispone **l'obbligo in capo alla polizia giudiziaria di avvalersi dell'ausilio di un esperto in psicologia o in psichiatria infantile, nominato dal pubblico ministero**, allorquando deve assumere a sommarie informazioni testimoniali una persona infradiciottenne nei procedimenti per i delitti contro la personalità individuale e la libertà personale previsti dagli articoli 600, 600 *bis*, 600 *ter*, 600 *quater*, 600 *quater.1*, 600 *quinquies*, 601, 602, 609 *bis*, 609 *quater*, 609 *quinquies*, 609 *octies* e 609 *undecies* del codice penale.



- *Specularmente, l'art. 362 c.p.p. prevede che, nei procedimenti per gli illeciti elencati al comma 2 *ter* dell'art. 351 c.p.p., la pubblica accusa ricorra al contributo di psicologi o di psichiatri infantili, quando debba assumere informazioni da minori (art. 5, lettera d).
- *Analogamente, la garanzia della presenza di un esperto è riconosciuta al minore che debba essere sentito dal legale a sommarie informazioni nel corso di procedimenti inerenti le fattispecie delittuose previste al comma 2 *ter* dell'art. 351 c.p.p. In questo modo è normativamente recepito quel rigoroso indirizzo di carattere deontologico in virtù del quale l'avvocato è sostanzialmente tenuto ad avvalersi di consulenti nell'audizione di minori (art. 5, lettera f), quantomeno per i delitti per cui è prevista la comunicazione al tribunale dei minorenni *ex art. 609 decies c.p.*



*Conclusivamente, si auspica che l'introduzione della Direttiva 2012/29/UE, recante *"norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la Decisione quadro 2001/220/GAI"*, possa costituire un utile raffronto nell'applicazione ed interpretazione della L. 172/2012, trattandosi di fonti normative che tendono alla tutela della vittima, seppur quest'ultima con un *focus* specifico in tema di difesa di minori offesi da reati di sfruttamento e di abuso sessuale.

* Il Centro Bambino Maltrattato



- * Il CBM è una cooperativa di solidarietà sociale " senza fini di lucro " fondata a Milano nel 1984 che ha come scopo la prevenzione e la cura dell'abuso all'infanzia in famiglia.
- * Il centro è stato definito un laboratorio permanente di riflessione intorno ai nodi principali dell'intervento sulle situazioni di abuso, in particolare, intrafamiliare. Il lavoro del CBM si colloca, infatti, all'interno del movimento internazionale per la protezione dell'infanzia, che ha la sua più elevata espressione nella International Society for Prevention of Child Abuse and Neglect e la sua pubblicazione ufficiale nella rivista *Child Abuse and Neglect International Journal*.
- * Nel centro opera una équipe con esperienza pluriennale nella presa in carico e nella cura, dei bambini vittime di violenze ed abusi e delle loro famiglie, composta da psicoterapeuti familiari, psicologi clinici, neuropsichiatri infantili, pediatri, assistenti sociali, pedagogisti ed educatori.
- * Il centro svolge l'attività in stretto contatto con le istituzioni, i servizi territoriali e il tribunale nell'obiettivo di attuare strategie di intervento capaci di coniugare la tutela del bambino con il trattamento psicologico della famiglia, integrando le esigenze giuridiche con quelle socio-assistenziali, per superare la pericolosa alternativa tra la semplice criminalizzazione del genitore e l'indifferenza verso le vittime di abuso.